



COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il Sindaco

Ordinanza n. 40 del 09/03/2019

OGGETTO : DIVIETO DI VENDITA E INTRODUZIONE DI BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO DURANTE LA MANIFESTAZIONE "ROCCACIOCC IN FIORE" IL GIORNO 17 MARZO 2019.

IL SINDACO

Premesso che la Sig.ra Bedogni Antonella in qualità di presidente dell'associazione turistica Pro Loco di Reggio ha presentato segnalazione certificata di inizio attività prot. 3419 del 02/03/2019 per lo svolgimento di una manifestazione denominata "Roccaciocc in fiore" che si terrà a Reggio presso Piazza Martiri, Via G. Matteotti, tratto di via Vittorio Veneto e tratto di via Roma, il giorno 17 marzo 2019 dalle ore 06:30 alle ore 22:00;

Viste:

- la circolare del Capo della Polizia Gabrielli prot. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;
- la direttiva della Prefettura-UTG di Reggio Emilia prot. 0011849 del 27 settembre 2017;
- la direttiva della Prefettura-UTG di Reggio Emilia prot. 0010259 del 23 luglio 2018;

Visto che appare di particolare rilievo il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e rendendo difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;

Ritenuto ai fini di prevenzione e di tutela della sicurezza urbana e al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini, evitare che gli avventori escano dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con bottiglie, ovvero recipienti in vetro o altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa e pericolo in caso di disordini come evidenziato dai recenti fatti di cronaca;

Considerata la necessità di assicurare il corretto svolgimento della manifestazione, al fine di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande in recipienti in vetro che potrebbero concorrere a creare comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica;

Attesa altresì la necessità di disporre, per le ragioni sopra esposte, il divieto di vendita e di utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

Comune di Reggio - Sede Temporanea - *viale IV Novembre 19 – 42046 Reggio (RE)*

tel. (0522) 213704 – 213711 - fax (0522) 973587

e-mail sindaco@comune.reggiolo.re.it



Ritenuto di disporre che il presente divieto sia esteso ai pubblici esercizi situati nell'area della manifestazione e alle associazioni e ai soggetti privati che organizzano la manifestazione qualora dovessero somministrare bevande in contenitori di vetro in area aperta al pubblico;

Ritenuto di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi alla manifestazione di cui in oggetto;

Visti

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, art. 50 comma 5 e art. 54 comma 1, lett. c), che dispone che *"il Sindaco, quale Ufficiale di Governo sovrintende [...] c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto"*;
- Il D.M. 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";
- La Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- Il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successivo Regolamento di esecuzione R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.;
- La L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e s.m.i.;
- Lo Statuto del Comune di Reggio;

ORDINA

Per le motivazioni meglio esposte sopra:

1. Il divieto assoluto a tutti i titolari degli esercizi pubblici ubicati all'interno e nei pressi del perimetro della manifestazione, nonché alle associazioni e ai soggetti privati che la organizzano, o che partecipano a vario titolo all'organizzazione della stessa, di vendere bevande in recipienti di vetro nelle giornate e negli orari di svolgimento della manifestazione dettagliati in premessa; il divieto vige pertanto presso:
 - Piazza Martiri;
 - Via Giacomo Matteotti;
 - Via Vittorio Veneto, dal c.n. 1 al c.n. 19;
 - Via Roma, nel tratto compreso tra l'intersezione con Piazza Martiri l'intersezione con le vie Dante Freddi e Paolo Malagoli
 - Via Piave;
 - Viale Arturo Toscanini.
2. Il divieto a chiunque, in qualsiasi forma, compresi gli approvvigionamenti attraverso distributori automatici, di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e similari - sia per uso personale che con l'intento di distribuirle a titolo gratuito - nei giorni e negli orari di svolgimento della manifestazione descritti in premessa, all'interno del perimetro dell'iniziativa come dettagliato al punto 1;
3. Il divieto di cui ai precedenti punti non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei pubblici esercizi.



COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il Sindaco

4. L'efficacia del presente provvedimento è limitata alla manifestazione di cui in oggetto: il giorno 17 marzo 2019.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

La violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite con sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e gli Agenti di Polizia Municipale, e a chiunque spetti, sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi e sia trasmessa a:

- Prefettura-UTG di Reggio Emilia;
- Questura di Reggio Emilia;
- Stazione dei Carabinieri di Reggiolo;
- Corpo Unico Polizia Municipale Bassa Reggiana;

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, entro sessanta giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio Comunale di Reggiolo, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

Reggiolo, 09/03/2019



Il Sindaco

Arch. Roberto Angeli